Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

AREA MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
SEDE DI TORINO

Prot. 14747 **Torino, 26 marzo 2014**

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Premesso che, entro il 31 marzo 2014, occorre formalmente stabilire l'effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2014 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

Considerato che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio.

Accertato l'insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita

DETERMINA

per i succitati motivi, di non formulare, per il 2° semestre del 2014, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza della Direzione Territoriale.

IL DIRETTORE
(***Dott. Fabio Pacella***)

f.to PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993